



**REPUBBLICA ITALIANA**

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi  
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.pc. la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa

da

elettivamente domiciliata a Cornuda (TV) presso lo studio dell'Avv.to  
rappresentata e difesa dall'Avv.to Franco Fabiani  
come da procura a margine dell'atto di citazione

**parte attrice**

nei confronti di

**CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. a mezzo di  
ITALFONDIARIO S.P.A. quale procuratrice speciale**

elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio dell'Avv.to

che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa  
di costituzione

**parte convenuta**

LA GIUDICE  
dott.ssa Susanna Menegazzi



- che l'anatocismo trimestrale viene eliminato perché manca una pattuizione, specificamente sottoscritta, che stabilisca la identica periodicità trimestrale per interessi a debito e interessi a credito; l'adeguamento alla delibera CICR del 9/2/2000 è irrilevante, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 d.lgs. 342/99, fondamento normativo legittimante la sanatoria deliberata dal CICR;
- che risulta pattuito , per il conto ordinario, anche il tasso a credito;
- che la previsione pattizia della c.m.s. (“ 0,250 su quota fido non garantito” ? ) è incomprensibile e indeterminata;
- che la mancata contestazione degli estratti conto da parte della correntista è ininfluyente; si veda Cass. nr. 11626/2011: “... *ai sensi dell'art. 1832 c.c. la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate e ... tuttavia l'approvazione del conto non impedisce l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivano ed è compatibile con la contestazione che le singole registrazioni sono conseguenza di un negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque di una situazione illecita, perché i titoli contrattuali che sono alla loro base rimangono regolati dalle norme generali sui contratti...*”);
- la prescrizione decorre solo dalla chiusura del rapporto, che nel caso di specie è invece ancora aperto.

La domanda attorea di condanna non è accoglibile, proprio perché il conto è aperto; si può solo affermare che alla data del 31/12/2013 sul conto in esame la banca avrebbe dovuto annotare l'importo di euro 176.865,97.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. \_\_\_\_\_ ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1. accerta che alla data del 31/12/2013 il conto corrente nr. \_\_\_\_\_ ' acceso da \_\_\_\_\_ presso Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. – \_\_\_\_\_agenzia di Roncade (considerato anche il conto anticipi nr. \_\_\_\_\_ su questo appoggiato) avrebbe dovuto presentate annotazione pari ad euro 176.865,97 in favore della correntista;
2. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di \_\_\_\_\_ spese che si liquidano complessivamente in euro 13.430 per compenso professionale ed euro 759 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge; con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario; oltre alla rifusione della spesa di CTP pari ad euro 5.408,13;
4. pone la spesa della C.T.U. a carico della banca convenuta.

Treviso, 19/9/2018

il giudice



Depositato in cancelleria  
Treviso, 19/9/18  
Il cancelliere  
Il Funzionario  
Dott.ssa Serena Baccolini

Il Funzionario  
Dott.ssa Serena Baccolini